

Regolamento privacy in arrivo

DI GIUSEPPE MANTICA

Regolamento sulla privacy scolastica ai nastri di partenza. L'ufficio del garante per la protezione dei dati personali, presieduto da Francesco Pizzetti, ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal ministero dell'istruzione per disciplinare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari raccolti e detenuti presso lo stesso ministero e tutte le istituzioni scolastiche ed educative. Si resta in attesa, adesso, dei necessari controlli amministrativi e contabili prima dell'entrata in vigore che, di recente (decreto legge n. 173/2006), è stata prorogata per i soggetti pubblici alla data del 31 luglio 2006.

I regolamenti delle varie amministrazioni nascono dalla espressa previsione del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) che, limitandosi a specificare la finalità di rilevante interesse pubblico per gli argomenti protetti dalla privacy, comporta la redazione di atti aventi carattere regolamentare ove siano identificate le tipologie di dati sensibili e giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei vari casi allo scopo di rendere legitti-

mo il trattamento stesso. Il regolamento adottato dal dicastero di Viale Trastevere predispose il quadro generale di garanzie per la gestione scolastica dei dati che incidono in modo più significativo sulla sfera privata degli studenti e contiene una serie di schede-guida nelle quali sono riportate le finalità di rilevante interesse pubblico per trattare dati sensibili e giudiziari, la relativa fonte normativa, nonché le operazioni che con i dati si possono eseguire, i tipi di dati utilizzati e la denominazione dei trattamenti medesimi.

I dati sensibili degli studenti possono essere usati solo per specifiche finalità: i dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati solo per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; i dati relativi alle convinzioni religiose solo per garantire la libertà di credo religioso; i dati sulla salute solo per l'erogazione del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare e per il servizio di refezione; le informazioni sulle convinzioni politiche solo per la costituzione e il funzionamento delle consulte e delle associazioni degli studenti e dei genitori; i dati di carattere giudiziario sono trattati solo per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione. (riproduzione riservata)



Francesco Pizzetti